Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 1° marzo 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

LEGGE 11 febbraio 1952, n. 69.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, concernente norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granoturco e del risone ai « Granai del popolo » . . . . Pag. 822

LEGGE 11 febbraio 1952, n. 70.
Norme per l'arrotondamento dell'importo della liquidazione di indennità da corrispondersi in titoli di Stato per i terreni espropriati . . . . Pag. 822

LEGGE 11 febbraio 1952, n. 71.
Istituzione dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo . . . . Pag. 823

LEGGE 22 febbraio 1952, n. 72.
Norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano . . . . Pag. 823

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.
Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali e interprovinciali, autorizzate per l'anno 1952 . . . . Pag. 823

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1952.
Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . Pag. 826

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1952.
Determinazione di alcune categorie di aziende artigiane ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari. Pag. 826

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 313 del 28 febbraio 1952. Prezzi dei carboni . . Pag. 827

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione di una strada interpoderale in contrada « Monte » in territorio del comune di Forenza (Potenza) . . . . Pag. 827

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Esito di ricorso . . . . . Pag. 827

Ministero del tesoro: Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . Pag. 828

Ministero delle finanze: Esiti di ricorsi . . . . Pag. 828

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Conflenti (Catanzaro), in liquidazione coatta Pag. 828

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1950 . . . Pag. 829
Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1950. Pag. 829

Ministero dell'interno: Concorso per esami per il conferimento di sessantacinque posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza (gruppo A) Pag. 829

Ministero dell'industria e del commercio: Concorso per esami a quaranta posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere Pag. 832

Prefettura di Parma: Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma . . . . Pag. 833

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 53 DEL 1° MARZO 1952:

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1739.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949: a) Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna; c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare; d) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 febbraio 1952, n. 69.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, concernente norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granoturco e del risone ai « Granai del popolo ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Al primo comma sono soppresse le parole: « orzo, granoturco e segale ».

Art. 2. — Il quarto comma è sostituito dal seguente: « Le categorie ammesse ad esercitare il diritto di trattenuta ed i limiti quantitativi di tale diritto saranno indicati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 4. — Il primo comma è sostituito dal seguente: « Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura procederanno: ».

Nel testo del secondo, terzo e quarto comma le parole: « Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, Uffici statistico-economici dell'agricoltura e U.C.S.E.A. », sono sostituite dalle parole: « Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

Articoli 5 e 6. — Le parole: « Unsea ed Ucsea » sono sostituite dalle parole: « Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

Articoli 7 e 8. — Le parole: « Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, tramite i dipendenti uffici comunali », « Uffici comunali statistico-economici dell'agricoltura », « Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura per il tramite dei propri uffici comunali » e « Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura », sono sostituite dalle parole: « Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

Art. 11. — Al secondo comma sono soppresse le parole: « Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, su conforme parere dell' ».

Art. 13. — Al primo comma sono soppresse le parole: « e l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ».

Articoli 20 e 21. — Sono sostituiti dal seguente: « Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto ed alle norme che saranno emanate per la sua esecuzione è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con la pena dell'ammenda non inferiore a due volte e non superiore a cinque volte il valore del prodotto al quale la contravvenzione si riferisce.

« L'imputato è ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattito ovvero prima del decreto di condanna, una somma non inferiore alla metà del massimo dell'ammenda prevista nel comma precedente, oltre le spese del procedimento.

« Il pagamento estingue il reato ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — VANONI — PELLA — ZOLI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 11 febbraio 1952, n. 70.

Norme per l'arrotondamento dell'importo della liquidazione di indennità da corrispondersi in titoli di Stato per i terreni espropriati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle liquidazioni di indennità da corrispondersi in titoli di Stato per i terreni espropriati a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, non si tiene conto delle frazioni di 5000 lire.

Art. 2.

Qualora la liquidazione dell'indennità abbia già avuto luogo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'arrotondamento previsto dall'articolo precedente è effettuato al momento della consegna dei titoli.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 11 febbraio 1952, n. 71.

Istituzione dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito con sede in Firenze l'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo.

L'Istituto ha lo scopo di provvedere allo studio del suolo dal punto di vista fisico, chimico e biologico, onde trarne gli elementi tecnici ed economici atti a promuovere:

a) la migliore utilizzazione del suolo stesso per l'incremento della produzione agraria nazionale;

b) la conservazione del suolo e le sua difesa della erosione.

Nel quadro delle attività indirizzate alla difesa del suolo, potranno altresì essere assegnati all'Istituto compiti direttivi inerenti alla esistenza tecnica, alla propaganda, all'impianto di aree dimostrative, ai rilevamenti pedo-climatici delle varie regioni e zone del territorio nazionale.

Art. 2.

L'Ente di cui al precedente art. 1 è Istituto di sperimentazione agraria ai sensi del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, dalle cui norme è regolato ed è aggiunto alla tabella n. 1, allegata al decreto medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 22 febbraio 1952, n. 72.

Norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti e con facoltà di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti.

Art. 2.

Il diritto elettorale attivo e passivo è disciplinato dalle norme di cui ai capi II e III del titolo II, nonchè dall'art. 98 del testo unico delle leggi per le elezioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203.

Art. 3.

La data delle elezioni è fissata per ciascun Comune dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige e con il primo presidente della Corte d'appello.

Art. 4.

La composizione della Giunta municipale e delle Commissioni elette o costituite dal Consiglio comunale deve adeguarsi alla consistenza di tutti i gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio comunale.

Art. 5.

La Regione, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge e col rispetto dei principî fondamentali che tutelano l'eguaglianza, la segretezza e la libertà del voto, emanerà le altre norme legislative per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano.

Art. 6.

Per i reati elettorali si applicano le disposizioni penali previste dalla legge comunale e provinciale 5 aprile 1951, n. 203.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1952

EINAUDI

PICCIONI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali e interprovinciali, autorizzate per l'anno 1952.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

E

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Decreta:

E' approvato l'unito calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali e interprovinciali, autorizzate per l'anno 1952, ai sensi dell'art. 1 del citato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
CARCATERRA

p. *Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*
RUMOR

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
VISCHIA

Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali nazionali ed interprovinciali per l'anno 1952

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	MANIFESTAZIONI ADERENTI ALL' « UNION DES FOIRES INTERNATIONALES » (1)		
Bari	XVI Fiera del Levante Campionaria internazionale	6-24 settembre	R.D. 3-10-29, n. 1874
Milano	XXX Fiera di Milano Campionaria internazionale	12-29 aprile	R.D. 1-7-22, n. 919
Padova	XXX Fiera campionaria internazionale di Padova	7-22 giugno	D.M. 31-12-51
Verona	LIV Fiera internazionale della agricoltura	9-17 marzo	R.D. 30-10-30, n. 1464
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI AUTONOMI FIERISTICI LEGALMENTE RICONOSCIUTI		
Ancona	XII Fiera di Ancona Mostra-mercato internazionale della pesca e attività affini	1-21 luglio	R.D. 30-11-36, n. 2497 D.P.R. 8-9-51, numero 1366
Cascina (Pisa)	II Mostra-mercato nazionale del mobile e dell'arredamento	8-29 settembre	D.P.R. 28-7-51, numero 743
Firenze	XVI Mostra-mercato internazionale dell'artigianato	24 aprile-12 mag.	R.D. 7-3-38, n. 703
Foggia	XIII Fiera di Foggia nazionale del bestiame	22 mag.- 1° giugno	R.D. 14-4-39, n. 771
Foggia	Fiera autunnale di Foggia	25-30 novembre	R.D. 14-4-39, n. 771
Messina	XIII Fiera delle attività economiche siciliane	10-24 agosto	R.D. 3-1-39, n. 507
Napoli	I Mostra triennale del lavoro italiano nel mondo	15 maggio-15 sett.	R.D.L. 6-5-37, n. 756
Parma	VII Mostra internazionale delle conserve alimentari	12-25 settembre	R.D. 15-5-39, n. 773
Taranto	Fiera del mare	14-30 giugno	D.P.R. 16-11-50, numero 1139
Venezia	XVI Esposizione biennale internazionale d'arte figurativa	14 giugno-19 ott.	R.D.L. 13-2-36, numero 1981
Venezia	XIII Mostra internazionale di arte cinematografica	8 agosto-12 sett.	R.D.L. 13-2-36, numero 1981
Venezia	Festival internazionale del teatro di prosa	18-30 settembre	R.D.L. 13-2-36, numero 1981

(1) Le Fiere di Bari, Milano e Verona sono organizzate da enti autonomi fieristici giuridicamente riconosciuti.

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Venezia	XV Festival internazionale di musica contemporanea e VI Autunno musicale veneziano	8-18 settembre	R.D.L. 13-2-36, numero 1981
Verona	XVI Mostra nazionale della frutta	2-4 agosto	R.D. 30-10-30, n. 1464
Verona	Fiera internazionale autunnale dei cavalli e dei bovini	12-15 ottobre	R.D. 30-10-30, n. 1464
	MANIFESTAZIONI PROMOSSE DA ALTRI ENTI O DA COMITATI AUTORIZZATE PER L'ANNO 1952		
	Internazionali generali:		
Bolzano	V Fiera di Bolzano Campionaria internazionale	20-30 settembre	D.M. 31-12-51
Palermo	VII Fiera del Mediterraneo Campionaria internazionale	25 mag.-10 giugno	D.P.R. 9-7-48, n. 24
Trieste	IV Fiera di Trieste Campionaria internazionale	28 giugno-13 luglio	D.M. 31-12-51
	Internazionali speciali:		
Bologna	I Salone internazionale della alimentazione	8-22 maggio	D.M. 31-12-51
Bologna	III Mostra internazionale di applicazioni della elettricità	8-22 maggio	D.M. 31-12-51
Bologna	VI Mostra internazionale della tecnica fotografica	12-26 ottobre	D.M. 31-12-51
Busto Ar. (Varese)	II Mostra del cotone e del rayon e macchine tessili	1-15 ottobre	D.M. 31-12-51
Cremona	Fiera internazionale del bovino da latte	12-21 settembre	D.M. 31-12-51
Milano	I Mostra internazionale del traffico della sicurezza	1-30 giugno	D.M. 31-12-51
Milano	V Salone internazionale di cinematografia e fotografia	7-22 settembre	D.M. 31-12-51
Milano	VII Mostra internazionale del cuoio	20-28 settembre	D.M. 31-12-51
Milano	XXX Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo	29 nov.-8 dicembre	D.M. 31-12-51
Padova	I Salone internazionale dello imballaggio	7-22 giugno	D.M. 31-12-51

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Pavia	II Mostra internazionale della macchina per cucire	6–21 settembre	D.M. 31-12-51
Reggio Calabria	V Fiera delle attività agrumarie e delle essenze	15–30 marzo	D.M. 31-12-51
Reggio Emilia	V Esposizione internazionale ornitologica	21–24 novembre	D.M. 31-12-51
Riccione (Forlì)	IV Fiera internazionale del francobollo e Mostra filatelica	23–26 agosto	D.M. 31-12-51
Rimini (Forlì)	III Fiera internazionale della produzione e della tecnica alberghiero-turistica	1–15 agosto	D.M. 31-12-51
Torino	XXXIV Salone internazionale dell'automobile	23 aprile–4 maggio	D.M. 31-12-51
Torino	II Salone internazionale della tecnica	27 sett.–12 ottobre	D.M. 31-12-51
Trento	V Fiera di Trento internazionale del turismo e dello sport	9–24 agosto	D.M. 31-12-51
Venezia	II Mostra internazionale aeronautica veneziana	13–20 luglio	D.M. 31-12-51
Vigevano (Pavia)	III Mostra-mercato internazionale delle calzature	5–15 gennaio	D.M. 31-12-51
	Nazionali generali: (1)		
Bologna	XVI Fiera di Bologna . .	8–22 maggio	D.M. 31-12-51
Cagliari	IV Fiera campionaria della Sardegna	1–19 marzo	D.M. 31-12-51
	Nazionali speciali:		
Bologna	V Presentazione nazionale moda della calzatura	15–23 marzo	D.M. 31-12-51
Bordighera (Imperia)	IV Fiera del fiore e della pianta ornamentale	12–20 gennaio	D.M. 31-12-51
Cava dei Tirreni (Salerno)	III Biennale nazionale d'arte di Cava dei Tirreni	15 luglio-30 sett.	D.M. 31-12-51
Civitanova Marche (Macerata)	III Mostra nazionale della calzatura	21–31 luglio	D.M. 31-12-51
Cremona	Fiera nazionale dell'approvvigionamento dell'agricoltura	12–21 settembre	D.M. 31-12-51
Diano Marina (Imperia)	III Mostra nazionale della propaganda turistica e dell'oggetto ricordo	27 luglio–17 agosto	D.M. 31-12-51

(1) È fatta riserva di fissare la data della manifestazione nazionale floristica di Roma.

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Faenza (Ravenna)	X Concorso biennale nazionale della ceramica	29 giugno–16 luglio	D.M. 31-12-51
Lecce	V Fiera nazionale del vino	23 mag.–8 giugno	D.M. 31 12-51
Lerici (La Spezia)	IV Mostra nazionale di pittura « Golfo della Spezia »	19 luglio–21 sett.	D.M. 31-12-51
Lodi (Milano)	IV Fiera del latte .	21–30 settembre	D.M. 31-12-51
Milano	I Mostra nazionale dell'alluminio e delle leghe leggere	22 giugno–6 luglio	D.M. 31-12-51
Milano	XIX Mostra nazionale della radio e televisione	13–21 settembre	D.M. 31-12-51
Milano	IV Mostra selettiva dell'artigianato artistico	10–30 novembre	D.M. 31-12-51
Pesaro	III Mostra della ceramica e IV Mostra delle arti marchigiane	3–24 agosto	D.M. 31-12-51
Piacenza	VI Mostra nazionale delle uve da tavola	13–15 settembre	D.M. 31-12-51
Piacenza	I Mostra nazionale del metano	13–21 settembre	D.M. 31-12-51
Reggio Emilia	III Rassegna nazionale allevamento suini	4–6 ottobre	D.M. 31-12-51
Torino	Mostra d'arte contemporanea e retrospettiva	4 mag.–11 giugno	D.M. 31-12-51
Torino	Mostra pittori d'oggi Francia-Italia	1 sett.–31 ottobre	D.M. 31-12-51
Vicenza	VII Mostra nazionale laniera e della ceramica	30 agosto–15 sett.	D.M. 31-12-51
Voghera (Pavia)	Mostra nazionale del Pellizza da Volpedo	7–24 settembre	D.M. 31-12-51
	Interprovinciali generali:		
Catanzaro	V Fiera campionaria della Calabria	21 luglio–5 agosto	D.M. 31-12-51
Cosenza	III Fiera di Cosenza . . .	3–18 settembre	D.M. 31-12-51
Grosseto	V Mostra interprovinciale del Tirreno	1–18 maggio	D.M. 31-12-51
Lugo (Ravenna)	Fiera di Lugo	7–14 settembre	D.M. 31-12-51
Macerata	VII Mostra-mercato dell'artigianato, delle piccole industrie e dell'agricoltura delle Marche	30 agosto–14 sett.	D.M. 31-12-51
Pordenone (Udine)	VI Fiera campionaria interprovinciale del Friuli-Venezia Giulia	23 agosto–8 sett.	D.M. 31-12-51

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Interprovinciali speciali:		
Asti	IV Fiera del vino	1-15 maggio	D.M. 31-12-51
Francavilla Fontana (Brindisi)	Fiera Mostra dell'Ascensione per le attività agricole e artigiane delle provincie di Brindisi, Lecce e Taranto	11-25 maggio	D.M. 31-12-51
Mantova	I Mostra delle risorse fluviali e lacuali	11-21 settembre	D.M. 31-12-51
Monfalcone (Gorizia)	III Mostra-mercato	31 agosto-7 sett.	D.M. 31-12-51
Monza (Milano)	III Mostra dell'artigianato lombardo e VII Mostra artigiana Briantea	7 settembre-5 ott.	D.M. 31-12-51
Pesaro	Mostra-mercato della meccanica agraria per l'Italia centrale	22-25 giugno	D.M. 31-12-51

(931)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1952.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

~~Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;~~

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 12563 del 1° giugno 1920, col quale venne riconosciuto al sig. Nicchiotti Marsilio fu Cesare il diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nel porto n. 39 della posta di Frusta;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che il predetto sig. Nicchiotti Marsilio fu Cesare si trova nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopracitato decreto del Prefetto di Perugia n. 12563 del 1° giugno 1920, è riconosciuto a favore del sig. Nicchiotti Marsilio fu Cesare il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nel porto n. 39 della posta di Frusta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1952

p. *Il Ministro*: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 3, foglio n. 296. — BERITELLI

(955)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1952.

Determinazione di alcune categorie di aziende artigiane ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 6 agosto 1940, n. 1278;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586, per gli assegni familiari ai dipendenti da aziende artigiane;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1948, per la determinazione delle aziende artigiane ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari;

Sentito il Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto Ministeriale 2 febbraio 1948, per la determinazione delle categorie di aziende artigiane ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari, sono apportate le seguenti modifiche:

fra le categorie previste alla lettera *q)* del punto 1, sono inclusi i « frantoi oleari per conto di terzi »;

fra le categorie previste alla lettera *u)* del punto 2, sono inclusi gli « esercenti attività di stampaggio di articoli in materia plastica affine alla celluloide »;

fra le categorie previste alla lettera *f)* del punto 3, sono inclusi i « soffiatori di vetro e di tubi al neon », « fabbricanti di fiale », « lavoranti di perle » a lume « con fiamma a gas ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(947)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 313 del 28 febbraio 1952
Prezzi dei carboni

A parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 312 in data 29 gennaio 1952, il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 313 del 28 febbraio 1952 ha disposto quanto appresso:

PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

Con decorrenza dagli arrivi dal 1° marzo 1952, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno o franco frontiera, vengono modificati come appresso, ferme restando le altre disposizioni di cui alla circolare n. 298 del 26 settembre 1951.

CARBONI AMERICANI

Restano invariati i prezzi stabiliti con la circolare n. 312 del 29 gennaio 1952.

CARBONI INGLESI

1. *Antracite*:

grosso e arancio (pezzatura super. a 80 mm.)	L.	16.450
noce (pezzatura 30/80 mm.)	»	17.350
nocetta (pezzatura da 10 a 30 e da 25 a 45 mm.)	»	17.800
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	»	10.100

Per l'antracite nuovamente grigliata durante la discarica dei vapori, i prezzi franco vagone porto di sbarco saranno fissati dai Comitati provinciali dei prezzi, previ accertamenti.

2. I prezzi del carbone Cardiff, del carbone Yorkshire, East Middland, Northumberland nonchè del carbone inglese da gas indicati nella circolare n. 312 del 29 gennaio 1952 vengono ridotti di L. 800 a tonn.

CARBONE ARSA

(cif porti Adriatici)

Restano invariati i prezzi della circolare n. 312.

CARBONE SUD-AFRICA

(cif Adriatico e Tirreno)

Resta invariato il prezzo della circolare n. 312.

CARBONE INDIANO

(cif Adriatico e Tirreno)

Resta invariato il prezzo della circolare n. 312.

ANTRACITE RUSSA

(cif Adriatico e Tirreno)

Pezzatura da 25 a 100 mm.	L.	23.250

ANTRACITE MAROCCHINA

(cif Tirreno)

Pezzatura da 30 a 80 mm.	L.	21.750
Pezzatura da 20 a 30 mm.	»	18.850
Pezzatura da 5 a 20 mm.	»	15.550
Minuto lavato	»	13.750

CARBONI TEDESCHI

I prezzi dei carboni tedeschi via mare vengono ridotti di L. 300 a tonn. e quelli via terra di L. 250 a tonn. rispetto alle quotazioni della circolare n. 312.

Per il carbone destinato alle officine gas o alle cokerie, nei casi di trasporti in parte per via fluviale e in parte per ferrovia con rispedizione da Basilea, è riconosciuta la maggiore spesa di viaggio nella misura massima di L. 850 a tonnellata, da documentare.

CARBONI FRANCESI

	Via mare Lire	Via terra Lire
1. *Antracite e carboni magri antracitosi*:		
a) Bacino del Delfinato (antracite):	—	—
grigliato (da 50 a 80 mm.)	—	—
noci (da 30 a 50 mm.)	—	20.950
nocetta (da 15 a 30 mm.)	—	18.400
b) Bacino Nord Francia: (magro antracitoso):		
grigliato, noci nocetta	—	25.450
2. *Carbone da vapore, grasso, a lunga fiamma e da gas*:		
a) Bacino Sarre e Lorena:		
grigliato, noce e nocette	16.050	15.350
minuto (da 0 a 10 mm.)	13.750	13.200
b) Bacino delle Cevennes:		
nocetta (da 10 a 20 mm.)	—	15.050
minuto (da 0 a 10 mm.)	—	13.250

CARBONE BELGA

I prezzi del carbone belga via mare vengono ridotti di L. 350 rispetto alle quotazioni della circolare n. 312. I prezzi del carbone via terra restano invariati.

CARBONE POLACCO

	Via mare Lire	Via terra Lire
Pezzatura oltre 30 mm.	13.550	15.450
Pezzatura da 10 a 30 mm.	12.750	14.650
Minuto da 0 a 10 mm.	10.600	—

MATTONELLE ED ALTRI AGGLOMERATI

Mattonelle	12.700	—
Ovuli di antracite belga	17.450	—
Ovuli semigrassi belga	17.550	—

Restano invariate le disposizioni generali di cui alla circolare n. 287 del 10 luglio 1951, come pure le norme e le aliquote per la nazionalizzazione del carbone e la formazione dei prezzi di vendita al consumo di cui alle circolari n. 249 del 24 ottobre 1950 e n. 103 del 9 aprile 1947.

(1005)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione di una strada interpoderale in contrada «Monte» in territorio del comune di Forenza (Potenza).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 4835 in data 18 febbraio 1952, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione di una strada interpoderale in contrada «Monte» in territorio del comune di Forenza (Potenza), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati, nelle adunanze del 29 luglio 1951 e 18 gennaio 1952.

(965)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1951, è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso straordinario prodotto dal direttore provinciale di ragioneria (grado 8°, gruppo *B*), a riposo, Spinelli Oreste, avverso le determinazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di denegata ricostruzione della carriera.

(970)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	26889	Loce Giambattista fu Giuseppe, dom. a Caserta, ipotecata	73,50
Id.	857666 (solo nuda proprietà)	Moretti Emilio di Emilio, dom. a Salerno, con usufrutto a Moretti Emilio fu Raffaele	700 —
Cons. 3,50 % (1902)	39179 (solo nuda proprietà)	Panzeri Franco e Mario fu Enrico, minori sotto la patria potestà della madre Baldi Irma di Francesco vedova Panzeri, dom. a Lecco (Como), con usufrutto a quest'ultima	175 —
P. R. 3,50 % (1934)	226814	Comune di Fontanile (Alessandria)	70 —
Cons. 3,50 % (1906)	185731	Cappella di Santa Croce di Cassino	52,50
Id.	207671	Cappella e Congrega di Santa Croce in Cassino	3,50
Id.	319659	Cappellania di Santa Croce in Cassino	52,50
Id.	320428	Congrega dei Maestri Calzolai sotto il titolo di Santa Croce in Cassino	45,50
Id.	542449	Congregazione di Santa Croce in Cassino	45,50
Id.	707523	Confraternita di Santa Croce in Cassino	3,50
Id.	766143	Come sopra	7 —
Id.	812320	Come sopra	38,50
P. R. 3,50 % (1934)	392676 proprietà e usufrutto)	Gatti Vincenzo fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Vagnati Lina di Nicola, vedova Gatti Carlo fu Vincenzo, dom. a Salerno, con usufrutto a quest'ultima	742 —
Rendita 5 % (1935)	16610	Gallo Francesco di Ambrogio, dom. a Villafranca (Verona), ipotecato	320 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 14 dicembre 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(6385)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esiti di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1952, è stato respinto il ricorso straordinario inoltrato dall'avventizio di 3ª categoria Cau Nado, avverso il provvedimento con cui venne respinta dal Ministero delle finanze la di lui richiesta intesa ad ottenere il passaggio dalla 3ª alla 1ª categoria.

(967)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1952, è stato respinto il ricorso straordinario inoltrato dall'avventizio di 3ª categoria Ghidoli Luigi, avverso il provvedimento con cui venne respinta dal Ministero delle finanze la di lui richiesta intesa ad ottenere il passaggio dalla 3ª alla 1ª categoria.

(968)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1952, è stato respinto il ricorso straordinario inoltrato dall'avventizio di 3ª categoria Traversi Franco, avverso il provvedimento con cui venne respinta dal Ministero delle finanze la di lui richiesta intesa ad ottenere il passaggio dalla 3ª alla 1ª categoria.

(969)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Conflenti (Catanzaro), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 9 febbraio 1952, il dott. Giovanni Paola fu Michelino è stato eletto presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Conflenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(966)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 26 novembre 1951, n. 20428.2/12402, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1950;
Vista la nota del Prefetto di Ferrara, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Giuseppe Portoghese, collocato a riposo, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Giuseppe Portoghese è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara il vice prefetto dott. Luigi Sandrelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 febbraio 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(919)

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 20 ottobre 1951, n. 20433.2/12024, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1950;
Vista la nota del Prefetto di Frosinone, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Ignazio Maria Saraceno, collocato a riposo e il primo segretario di prefettura avv. Luigi Sparano, destinato ad altro incarico, rispettivamente nella qualità di presidente e segretario della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Ignazio Maria Saraceno e dell'avv. Luigi Sparano, sono nominati rispettivamente presidente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone il vice prefetto ispettore dott. Luigi Fabiani e il segretario di prefettura dott. Manrico Colajanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 febbraio 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(920)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di sessantacinque posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza (gruppo A).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, e il relativo regolamento, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;
Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 33, relativo al riordinamento del personale di pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;
Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, concernente modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;
Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, sulla riforma dell'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di gruppo *A;*
Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, relativa alla temporanea elevazione dei limiti di età per i pubblici concorsi;
Visto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con foglio 20 dicembre 1951, n. 19341/12106, ha dato la propria autorizzazione a bandire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per il conferimento di sessantacinque posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza.

Al suddetto concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in scienze politiche e sociali, e in scienze politiche ed amministrative, conseguito presso una delle università o uno degli istituti superiori statali o liberi della Repubblica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate alle prefetture, debitamente documentate, non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita che il candidato non è iscritto ad alcun partito politico oppure, in caso di iscrizione ad un partito, di essere disposto a dare le dimissioni dal partito stesso ove consegua la nomina.

A corredo delle domande dovrà essere trasmesso l'elenco, in duplice copia, dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2, o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 20° anno di età e non superato quello di 35 anni.

Detto limite è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Tale limite è elevato a 44 anni:

e) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite è infine elevato a 45 anni a norma delle disposizioni in vigore:

g) per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-1945 anche se in qualità di assimilati o militarizzati;

h) per i mutilati ed invalidi a causa dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

i) per i mutilati ed invalidi per causa di servizio, a norma della legge 15 luglio 1950, n. 539;

l) per il personale che, alla data del 28 febbraio 1951, trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della nona e decima categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

m) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

n) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *m*) si cumula con quella di cui alla lettera *n*) ed entrambe con quelle di cui alle lettere dalla *a*) alla *f*), purchè non si superino complessivamente i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, a norma del l'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando, siano impiegati civili statali di ruolo.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio ed ha statura non inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro).

Il certificato medico dev'essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per servizio e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario per accertarne la completa idoneità al servizio d'istituto. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 40, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 7, 8 e 9 del presente articolo.

Il personale in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è esentato dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 9 del bando di concorso, sostituendoli con la dichiarazione del comandante il reparto attestante la buona condotta e la idoneità fisica, con l'indicazione della statura. Tale disposizione, non è applicabile alle guardie in servizio temporaneo di polizia (aggiunto).

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare 1937, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1945 (compresi quelli della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, partigiani combattenti, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241), dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-45, i mutilati e gli invalidi civili per fatto di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; gli invalidi per servizio dovranno invece produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il decreto della competente Amministrazione di riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

e) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1945, quelli dei caduti civili per fatto di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

f) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla Associazione nazionale mutilati per servizio, comprovante tale loro qualità;

g) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1945, ovvero i figli degli invalidi civili per fatto di guerra e degli invalidi per servizio, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta da bollo da L. 24, dal Ministero del tesoro a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'Africa Italiana 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L 40;

n) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *n*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Tutti i documenti, inoltre, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che risiedono in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza di detto termine.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi, nonchè quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno presentare nel termine prescritto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte degli esami.

I candidati che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 2 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine prescritto.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni, anche se dipendenti dallo stesso Ministero.

Art. 9.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza senza conseguirvi l'idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti degli aspiranti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Con decreto del Ministro può essere negata l'ammissione al concorso, a norma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Le prove scritte saranno quattro e verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto penale;
2) procedura penale;
3) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale e delle persone e della famiglia della proprietà delle obbligazioni della tutela dei diritti);
4) diritto costituzionale e amministrativo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulle seguenti altre materie:

5) diritto del lavoro;
6) elementi di diritto internazionale pubblico e di diritto della navigazione;
7) economia politica e scienza delle finanze;
8) elementi di medicina legale;
9) nozioni di statistica;
10) legislazione fondamentale amministrativa, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza;
11) lingua francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato, che dovrà dare prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese o dall'inglese o tedesco in italiano.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sei decimi, sarà aggiunto un punto di merito per ogni altra lingua estera che, oltre a quella scelta quale obbligatoria, il candidato mostrerà di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente ed un quinto di punto di merito per ciascuna delle materie: telegrafia, stenografia e fotografia, che il candidato darà prova di conoscere mediante esame da sostenere dinanzi ad un esperto.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Il candidato che intenda sostenere l'esame su altra lingua estera oltre a quella scelta e sulla telegrafia, stenografia e fotografia, dovrà farne esplicita menzione nella domanda di ammissione.

Art. 11.

Gli esami scritti avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti stabilite dalle vigenti disposizioni a favore degli invalidi di guerra, degli ex combattenti e categorie assimilate, nonchè di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza spetterà al più anziano di età.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per il quale è bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati e non saranno ammesse eccezioni; in difetto, saranno dichiarati dimissionari d'ufficio a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di volontariato, di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado undecimo oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari, nonchè l'indennità di servizio speciale di cui alla legge 14 maggio 1949, n. 251.

Trascorso il periodo suddetto e sempre che essi abbiano conseguito l'idoneità negli esami da sostenere alla fine del corso teorico-pratico presso la Scuola superiore di polizia ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione del personale della pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1951

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1952
Registro Interno n. 3, *foglio n.* 84. — VILLA

(801)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a quaranta posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Vista la nota n. 9108/12106/2-16 in data 20 giugno 1951 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a quaranta posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di laurea in ingegneria mineraria, ingegneria civile, ingegneria industriale sottosezione meccanica o sottosezione elettrotecnica conseguito nelle Facoltà di ingegneria od istituti superiori equiparati dello Stato.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale affari generali) Divisione personale miniere via Molise n. 2, Roma, non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedano fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome e paternità, il luogo e data di nascita, lo stato di famiglia ed il domicilio, dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di gruppo *A* nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, ed elencare i documenti prodotti a corredo della domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato in carta da bollo da L. 32, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altro concorso indetto dal Ministero dell'industria e del commercio, potranno fare riferimento a tali documenti. Detto riferimento non è però consentito per i documenti di cui all'art. 4, numeri 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 che siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso perchè rilasciati in data diversa da quella richiesta.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 35, in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nelle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è poi elevato a 44 anni:

f) per i combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del presente articolo, decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

g) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 45 anni:

h) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Non sono ammessi a tale beneficio, a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, della tabella allegato *A*;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

i) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

l) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto che, a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sono elevati:

m) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

n) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui alle lettere da *a*) ad *n*) sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

A) per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

B) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere quest'ultima dichiarazione.

4. Diploma originale o copia notarile autentica, di una delle lauree indicate nel precedente art. 2, comma primo.

Qualora le Facoltà di ingegneria o gli istituti superiori equiparati dello Stato, presso cui è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il diploma di laurea, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma di laurea dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato dei corsi di studi superiori compiuti nelle Facoltà o negli istituti sopracitati, con i voti riportati nei singoli esami e nell'esame di laurea.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal segretario della Procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato dal medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, e per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia o di una Commissione medica militare ospedaliera.

In seguito all'esito di detta visita, il Ministro ha la facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva in bollo da L. 24. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco dovrà contenere, oltre la legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

9. Fotografia recente del candidato, provvista di marche da bollo da L. 32 con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione statale di provenienza, l'interessato dovrà precisarne gli estremi di rilascio.

10. Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

11. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai nn. 4, 8 ed eventualmente quello indicato al n. 10 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 24, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dell'Amministrazione da cui dipendono dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 6, 7 e 8 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 32, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione a concorso non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare e dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati o vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta bollata da L. 24.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana.

Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937 su carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241 dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione integrativa di cui sopra entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, diversamente decadono dal godimento dei benefici connessi.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi a godere dei relativi benefici con riserva semprechè il riconoscimento stesso avvenga non dopo la data di inizio delle prove orali del concorso;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 18 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi per servizio ed i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico, singole o collettive, nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in

base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gl'invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti per servizio e dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, o per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per servizio ed i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*), che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

q) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 e dal precedente art. 4 del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di gruppo *A* nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) Scienza delle costruzioni: elasticità e resistenza dei materiali, sollecitazioni semplici e composte, linea elastica dei solidi ad asse rettilineo; travi staticamente indeterminate; travi continue; sistemi reticolari semplici; travature e solette in cemento armato; cenni sulle sollecitazioni dinamiche; metodo dell'ellisse di elasticità;

b) Meccanica applicata e macchine: statica, cinematica e dinamica delle macchine; resistenze passive e lubrificazione; ruote dentate e loro proporzionamento; trasmissione di potenza per funi, cinghie, catene e loro proporzionamento; freni; regolazione del moto periodico e della velocità di regime; misura del lavoro meccanico; elementi costruttivi delle macchine e degli impianti meccanici; macchine di sollevamento e di trasporto; funivie per trasporto materiali; macchine idrauliche motrici e operatrici; generatori di vapore e macchine a vapore; motrici a combustione interna; compressori e impianti di distribuzione di aria compressa; macchine operatrici ad aria compressa;

c) Arte mineraria: sondaggi; perforazione meccanica; opere di sostegno dei lavori sotterranei, scavo di gallerie, pozzi e fornelli, eduzione delle acque; coltivazioni a cielo aperto; coltivazioni sotterranee con scoscendimento e con ripiene; estrazione con piani inclinati e con pozzi verticali; trasporti in miniera; ventilazione naturale e artificiale; misure di sicurezza nelle miniere.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

Fisica tecnica: fondamenti di termodinamica generale ed applicata; trasmissione del calore; produzione, utilizzazione e controllo del calore: termometria; riscaldamento e ventilazione.

Elettrotecnica: generalità sui sistemi di misura, apparecchi di misura delle grandezze elettriche; il campo elettrico ed il campo magnetico; le correnti continue e le correnti alternative; applicazioni elettriche; fondamentali (generatori, motori, trasformatori, convertitori, raddrizzatori, accumulatori).

Chimica industriale: con speciale riguardo alle più importanti industrie che elaborano prodotti di miniere e cave (acido solforico, fertilizzanti, cementi e calce idraulica, distillazione del carbone fossile e della lignite, trattamento del petrolio greggio); nozioni sulla metallurgia dei principali metalli (ferro, piombo, zinco, argento, rame, mercurio, alluminio) e sulla mineralurgia dello zolfo.

Mineralogia: nozioni generali di cristallografia ed ottica cristallina; minerali industrialmente più importanti.

Geologia e petrografia: rocce e loro classificazione; fattori che intervengono nel modellamento della superficie terrestre; elementi di stratigrafia e di tettonica; formazioni geologiche e loro età; i principali giacimenti minerari italiani.

Lingua francese (traduzione di brani tecnici).

Nozioni di legislazione mineraria.

Nozioni di statistica.

Nozioni di diritto amministrativo.

Il concorrente dovrà specificare nella domanda di ammissione al concorso quali lingue estere conosce e se, oltre all'esame orale obbligatorio di lingua francese, intenda sostenere quello facoltativo, scritto e orale, nelle lingue inglese o tedesca o in entrambe.

La prova scritta delle lingue inglese e tedesca consisterà in una traduzione, senza vocabolario, di un brano tecnico; la prova orale consisterà in una conversazione in cui il concorrente dovrà dare prova di una conoscenza completa della lingua.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) da un direttore generale del Ministero - presidente;

b) da un ispettore generale o da un ingegnere capo di 1ª classe del Corpo delle miniere;

c) da un ispettore generale o da un direttore capo divisione del Ministero;

d) da sei professori di università o di istituti equiparati.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto. I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di altro documento d'identificazione.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere: Per ogni prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, presentare le minute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova di lingua facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, dalla legge 24 luglio 1951, n. 660, e dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1140.

Art. 11.

I vincitori saranno assunti in qualità di ingegneri allievi in prova (gruppo *A*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad ingegnere allievo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

I vincitori, se già impiegati di ruolo, conserveranno il trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46 e, se già impiegati non di ruolo, conserveranno a titolo di assegno personale non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine prefisso non assuma regolare servizio senza giustificato motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario di ufficio.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno chiamati a frequentare un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nelle tecnologie geologiche e minerarie in una scuola superiore che sarà stabilita dal Ministro per l'industria e per il commercio. La durata di tale corso sarà di un anno per coloro che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria e di due anni per gli altri.

Al termine di ciascun anno accademico, essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate; qualora non superino nelle due sessioni, estiva ed autunnale, tutti gli esami, cesseranno di appartenere al Corpo delle miniere ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 482.

Compiuti con successo gli studi di perfezionamento, i vincitori del concorso saranno inviati a prestare servizio negli uffici minerari distrettuali, nelle scuole minerarie medie di Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima, nelle miniere erariali e nelle lavorazioni minerarie gestite per cura dello Stato sia nel territorio metropolitano sia eventualmente all'estero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1952

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1952
Registro n. 11, foglio n. 261

(942)

PREFETTURA DI PARMA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 14540 in data 15 giugno 1949, che approva la graduatoria dei concorrenti a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1946;

Visti i decreti n. 14540 in data 30 giugno 1949, n. 22100 in data 6 settembre 1949, n. 25326 in data 20 ottobre 1949, n. 28368 in data 24 novembre 1949, n. 33 del 24 febbraio 1950, n. 1047 del 24 aprile 1950, n. 18750 del 21 luglio 1950 e n. 26509 del 21 ottobre 1950, con i quali si dichiarano i vincitori del concorso su menzionato;

Vista la nota di rinunzia del vincitore della condotta unica di Compiano;

Considerato che per la menzionata condotta non accettata deve procedersi alla nomina di altro sanitario concorrente;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Battaglioni Angelo è designato per la nomina a medico condotto titolare della condotta sanitaria di Compiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Parma, addì 2 febbraio 1952

Il prefetto: MENEGHINI

(929)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.